



## Tribunale di Pordenone

Prot. 107/2024

Pordenone, 15 gennaio 2024

Ai Signori Presidenti degli Ordini Professionali, Collegi  
di Pordenone e Venezia,  
Associazioni e alla Camera di Commercio di Udine e Pordenone  
Associazioni accreditate  
per l'inoltro ai loro iscritti

Al signor Presidente  
Comitato Unico Professioni  
di Pordenone

e p.c. Al Signor Presidente  
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
di Pordenone

Oggetto: Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale – attività richieste ai  
professionisti attualmente iscritti all'Albo CTU e Periti del Tribunale di Pordenone

A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della Giustizia del 4 agosto 2023, n. 109 è stato approvato il regolamento concernente l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, nonché delle regole per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici d'ufficio.

Come previsto dall'art. 10 del D.M. n. 109/2023 (Regolamento concernente l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio) i professionisti già iscritti all'albo dei CTU e Periti del Tribunale di Pordenone, per mantenere l'iscrizione devono ripresentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica prevista sul "Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale", dove sarà anche possibile chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all'istanza - da inoltrare telematicamente - la documentazione prescritta dal medesimo decreto ministeriale.



**I Professionisti già iscritti alla data del 4 gennaio 2024 all'albo CTU o all'albo dei periti, dovranno ripresentare domanda di iscrizione telematicamente entro il termine perentorio del 4 marzo 2024, senza necessità di effettuare il pagamento del bollo e della tassa di concessione governativa.**

Il Professionista già iscritto che non ripresenterà la domanda d'iscrizione sul portale telematico entro il termine sopra indicato, alla data del 5 marzo 2024 **sarà cancellato**.


A decorrere dal 4 marzo 2024, gli albi CTU e gli albi dei periti già costituiti in formato analogico, saranno sostituiti ad ogni effetto dagli albi telematici istituiti in ogni Tribunale.

Si chiede ai Presidenti degli Ordini, dei Collegi, delle Associazioni e alla Camera di Commercio, massima diffusione tra i propri iscritti della presente comunicazione.

Si allega copia della nota ministeriale del 15 dicembre 2023 pervenuta il 12 gennaio 2024.

Si pubblichi sul sito del Tribunale.

Il Presidente f.f.  
dott. Eugenio Pergola





**Al Presidente dell'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro**  
**Al Presidente della Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurgici e degli odontoiatri**  
**Al Presidente della Federazione veterinari medici e dirigenti sanitari**  
**Al Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi**  
**Al Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei biologi**  
**Al Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici**  
**Al Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica  
e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione**  
**Al Presidente della Federazione nazionale degli ordini della professione ostetrica**  
**Al Presidente della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche**  
**Al Presidente della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapia**  
**Al Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali**  
  
e p.c.  
  
**Al Capo di Gabinetto dell'On. Ministro**  
**Al Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi**  
**Al Capo Dipartimento per gli affari di giustizia**  
**Al Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati**

**OGGETTO: Portale albo CTU, periti ed elenco nazionale – Apertura del sistema – Primo popolamento.**

### **1. Inquadramento normativo.**

Com'è noto, l'art. 16-novies, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dall'art. 14, comma 2, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha previsto che le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, ex art. 13 disp. att. c.p.c., e all'albo dei periti presso il tribunale, ex art. 67 disp. att. c.p.p., siano inseriti con modalità telematiche e che i medesimi albi, in ogni ufficio giudiziario, siano tenuti con modalità esclusivamente informatiche.

A sua volta, l'art. 24-bis disp. att. c.p.c., come introdotto dall'art. 4, comma 2, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un elenco nazionale dei consulenti tecnici d'ufficio, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria. In tale elenco nazionale confluiscono automaticamente le

annotazioni dei provvedimenti di nomina; e deve essere accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici (PST) del Ministero della giustizia.

Con il decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109, infine, è stato approvato il Regolamento concernente l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, nonché delle regole per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici d'ufficio.

## **2. Entrata in vigore della disciplina.**

Sia la norma primaria che il citato regolamento ministeriale, stabiliscono che la tenuta con modalità informatica degli albi ed elenchi sia regolata in conformità alle specifiche tecniche adottate dal Direttore generale della DGSIA di questo Dipartimento.

In data 5 dicembre 2023 è avvenuta la pubblicazione delle ridette specifiche tecniche sul sito internet del Ministero della giustizia e, pertanto, decorsi trenta giorni dalla citata pubblicazione ai sensi dell'art. 16-novies, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, le disposizioni sulla tenuta informatica degli albi CTU e degli albi dei periti saranno efficaci a partire dal prossimo 4 gennaio 2024.

## **3. Il Portale albo CTU, periti ed elenco nazionale.**

Per assicurare l'attuazione delle disposizioni in tema di albo CTU, albo periti ed elenco nazionale, il Ministero ha realizzato un unico portale denominato "Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale", attraverso il quale sarà possibile inoltrare le domande di iscrizione a ciascun albo circondariale da parte dei professionisti e su cui potranno essere effettuate tutte le interrogazioni utili per ottenere i dati relativi ai consulenti tecnici iscritti nei singoli albi circondariali.

L'accesso al portale sarà reso disponibile a partire dal prossimo 4 gennaio 2024. I sistemi civili (SICID, SIECIC, SIGP, CONSOLLE MAG) sono stati adeguati al fine di poter colloquiare con il suddetto Portale.

## **4. Iscrizioni all'albo informatico.**

In base all'art. 16-novies, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, i soggetti che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni sulla tenuta degli albi CTU e periti in modalità informatica sono già iscritti nei medesimi albi, inseriscono i propri dati, con modalità telematiche e in conformità alle specifiche tecniche adottate dal DG DGSIA, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle ridette specifiche tecniche.

Ancora, ai sensi dell'art. 10 del d.m. n. 103 del 2023, i professionisti che alla data di entrata in vigore del detto decreto (26 agosto 2023), erano già iscritti all'albo CTU tenuto in modalità analogica, mantengono l'iscrizione e potranno chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all'istanza da inoltrare telematicamente la documentazione prescritta dal medesimo decreto ministeriale.

Dunque, i consulenti tecnici d'ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, dalla medesima data potranno ripresentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica prevista sul suddetto Portale, naturalmente senza necessità di effettuare un nuovo pagamento del bollo e della tassa di concessione governativa.

I professionisti già iscritti alla data del 4 gennaio 2024 ad un albo CTU o ad un albo dei periti, dovranno ripresentare domanda di iscrizione entro il termine perentorio del 4 marzo 2024, che coincide con la scadenza dei novanta giorni dalla pubblicazione delle specifiche tecniche nel sito del Ministero della giustizia.

**A decorrere dalla predetta data del 4 marzo 2024, gli albi CTU e gli albi dei periti, già costituiti in formato analogico, saranno sostituiti ad ogni effetto dagli albi telematici istituiti in ogni tribunale.**

In forza dell'art. 5, comma 10, del d.m. n. 103 del 2023, invece, le nuove domande di iscrizione all'albo CTU potranno essere presentate dai professionisti esclusivamente nell'arco di due finestre temporali, comprese l'una tra il 1° marzo e il 30 aprile e l'altra tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.

Rimangono libere, invece, in mancanza di norme specifiche anche di fonte secondaria, le modalità di presentazione delle domande telematiche per le nuove iscrizioni all'albo dei periti tenuto in modalità telematiche.

La Direzione generale DGSIA di questo Dipartimento, competente per la materia, emanerà a stretto giro, disposizioni tecniche di dettaglio destinate agli uffici giudiziari per assicurare l'ordinata partenza del Portale.

Al fine di assicurare la corretta implementazione degli albi CTU, degli albi dei Periti istituiti presso ogni tribunale ordinario e dell'Elenco nazionale, si richiede alle SS.VV. di dare la massima diffusione della presente nota.

Distinti Saluti

Roma, data del protocollo

*Il Capo Dipartimento*

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D. Lgs. n. 82/2005